

ARBITRATO

L'arbitrato è uno dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie che insorgono tra cittadini.

In particolare, **l'arbitrato è una forma di giustizia privata**, a cui l'ordinamento giuridico riconosce rilevanza come mezzo alternativo alla giurisdizione.

Se sorge una lite tra cittadini, questi possono scegliere che per risolverla non sia il giudice, ma uno o più arbitri da loro nominati.

Gli arbitri sono degli esperti in materie giuridiche, tecniche ed economiche. **La decisione che viene emessa a conclusione dell'arbitrato si chiama *lodo*.**

L'arbitrato si distingue in rituale ed irritale.

Nel primo caso gli arbitri devono attenersi esclusivamente agli artt. 806 e segg. del c.p.c..

Nel secondo caso l'arbitrato consiste essenzialmente di regolare la controversia in via di composizione amichevole e transattiva.

Le norme del codice di procedura civile dettate per l'arbitrato rituale non sono applicabili all'arbitrato irritale o libero.

art. 806, c.p.c.
Compromesso.

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459 (1), quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi (c. 150 ss.; p. c. 706 ss.) e le altre che non possono formare oggetto di transazione (c. 1966, 1968).

(1) 459 soppresso

art. 807, c.p.c.
Forma del compromesso.

Il compromesso deve, a pena di nullità (p. c. 829), essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente.

Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione (c. 320, 394, 424 ss., 2204).

art. 808, c.p.c.

Clausola compromissoria (1) (2).

Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso (p. c. 806).

La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi primo e secondo.

Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è **nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità** (p. c. 114, 822, 829, 834) ovvero dichiarati il lodo non impugnabile (3).

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria

art. 809, c.p.c.

Numero e modo di nomina degli arbitri.

Gli arbitri possono essere uno o più, purché **in numero dispari.**

Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Presidente del Tribunale nei modi previsti dall'art. 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il Presidente del Tribunale nei modi previsti dall'art. 810 (1).

art. 810, c.p.c.

Nomina degli arbitri.

Quando a norma del compromesso (p. c. 806) o della clausola compromissoria (p. c. 808) gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri.

La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, **nei venti giorni successivi**, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al Presidente del Tribunale di Roma. Il Presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1). La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto (p. c. 829).

art. 810, Codice di procedura civile

art. 811, c.p.c.

Sostituzione di arbitri.

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nel compromesso (p. c. 806) o nella clausola compromissoria (p. c. 808). Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

art. 812, c.p.c.
Capacità ad essere arbitro.

Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1).

Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti (c. 414), gli inabilitati (c. 415), i falliti (l. fall. 50) e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici (p. c. 829, n. 3; p. 28 ss., 31).

art. 813, c.p.c.
Accettazione e obblighi degli arbitri

L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge (p. c. 820); in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo (p. c. 829, n. 6), sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al Presidente del

Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il Presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione

art. 814, c.p.c
Diritti degli arbitri.

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo.

Le parti sono tenute solidalmente (c. 1292) al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal Presidente del Tribunale indicato nell'art. 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti (p. c. 474).

art. 815, c.p.c.
Ricusazione degli arbitri.

La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'art. 51.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al Presidente del Tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il Presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni

art. 816, c.p.c.
Svolgimento del procedimento

Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno (p. c. 829, n. 7).

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.

Art. 817, c.p.c.

Eccezione d'incompetenza.

La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo (1) (p. c. 829, n. 4).

art. 818, c.p.c.

Provvedimenti cautelari.

Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari (p. c. 669-bis ss., 669-quinquies , 669 -novies 4) .

Art. c.p.c. 819.
Questioni incidentali

Se nel corso del procedimento sorge una questione che **per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale**, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidati **dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.**

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'art. 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.

art. 819 ter, c.p.c.
Assunzione delle testimonianze

Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la decisione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

art. 820, c.p.c. **Termini per la decisione**

Se le parti non hanno disposto altrimenti, **gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina** (p. c. 829, n. 6). Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione (p. c. 815) e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri (p. c. 811).

Quando **debbono essere assunti mezzi di prova** (p. c. 816 , 819-ter) o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.

art. 821, c.p.c.

Rilevanza del decorso del termine.

Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo (1) (p. c. 829) se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

art. 822, c.p.c.

Norme per la deliberazione

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare **secondo equità** (p. c. 114, 8082 , 8292).

art. 823, c.p.c.

Deliberazione e requisiti del lodo.

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

Esso deve contenere:

- 1) l'indicazione delle parti;
- 2) l'indicazione dell'atto di compromesso (p. c. 806) o della clausola compromissoria (p. c. 808) e dei quesiti relativi;
- 3) l'esposizione sommaria dei motivi;
- 4) il dispositivo;
- 5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato (1);
- 6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza

necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo (p. c. 829, n. 5). Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

art. 825, c.p.c.
Deposito del lodo

Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato (p. c. 669-novies , 816).

Il tribunale (2), accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto (c. 2819). **Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione**, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la

sentenza avente il medesimo contenuto (c. 2643, 2651, 2655, 2684, 2686).

Del deposito e del provvedimento del Tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al Tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile (3).

art. 826, c.p.c. Correzione del lodo

Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, procedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con la spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al Tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.

art. 827, c.p.c.
Mezzi di impugnazione

Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità (p. c. 829), per revocazione o per opposizione di terzo (p. c. 831).

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

art. 828, c.p.c.
Impugnazione per nullità

L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato (p. c. 816).

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione (p. c. 823).

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.

art. 829, c.p.c.

Casi di nullità

L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

- 1) se il compromesso è nullo (p. c. 807, 808);
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso (p. c. 806) o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'art. 817;
- 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'art. 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 820, salvo il disposto dell'art. 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'art. 816 e la nullità non è stata sanata;
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (p. c. 822).

Nel caso previsto nell'art. 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.

.....